SAN MARINO E LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Principi Generali, Opportunità e Strategie

1. L'evoluzione di San Marino verso la piena compliance agli standard internazionali

1.1 Il progressivo allineamento agli standard internazionali

Il progressivo allineamento di San Marino ai principi OCSE in materia di fiscalità internazionale e trasparenza è iniziato con la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, siglata nel 2002 ed entrata in vigore una decina di anni dopo.

Infatti, già a partire dagli anni duemila, la Repubblica aveva deciso di adeguarsi agli standard internazionali, mediante sottoscrizione delle cosiddette lettere di *compliance*, dopo che nel 1999 l'OCSE aveva emanato i principi posti alla base del progetto che allora si chiamava "HTC" (*Harmful Tax Competition*), diventato poi "*Harmful Tax Practices"*.

Il processo, rallentato negli anni successivi, è ripreso con grande intensità a decorrere dal 2009, con adeguamento anche alle iniziative del progetto BEPS[1].

Tale attività ha portato San Marino al massimo riconoscimento a livello internazionale. Inoltre, San Marino è stato per alcuni anni il Paese che ha siglato più convenzioni contro le doppie imposizioni, secondo solo al Belgio. Attualmente sono in vigore 26 accordi contro le doppie imposizioni, 31 accordi per lo scambio di informazioni in materia fiscale secondo il modello OCSE (TIEA), e 9 accordi per la promozione e la protezione degli investimenti.

Il riferimento al *"pieno riconoscimento"* di uno Stato a livello internazionale riguarda la piena *compliance* all'adozione del *minimum standard* dell'*Action Plan* del Progetto BEPS dell'OCSE[2]. In tale ambito si ricorda il progetto dell'*Action 1* denominato *"Addressing the tax challenges of the digital economy"*, che riguarda le sfide della fiscalità nella Digital Economy.

In sostanza il pieno riconoscimento implica l'adozione dei principi elaborati in ambito sovranazionale, soprattutto quelli di ambito OCSE.

La tematica non riguarda solamente la prevenzione della doppia imposizione, ma anche la prevenzione dell'evasione e, in alcuni casi, dell'elusione (c.d. *"aggressive tax planning")*.

L'OCSE è parte della *Platform for Collaboration on Tax* (PCT), insieme all'ONU, alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario Internazionale.

L'Unione Europea, che rispetto a tale piattaforma è mero osservatore, ha una propria piattaforma, la *EU Platform for Tax Good Governance*[3], dove sono presenti tutti gli Stati membri e a cui partecipano in qualità di uditori il Parlamento Europeo, il Consiglio e l'OCSE con tutti gli Stati membri, e 15 associazioni con i loro rappresentanti, che collaborano al tema della cooperazione fiscale internazionale.

1.2 Accordi in vigore

Attualmente sono in vigore i seguenti accordi della Repubblica di San Marino:

- *27 Accordi contro le doppie imposizioni fiscali (Andorra, Austria, Azerbaijan, Barbados, Belgio, Cipro, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Grecia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malesia,*

[1] Il termine "*Base erosion and profit shifting (BEPS*)" si riferisce alle strategie di pianificazione fiscale che le imprese multinazionali utilizzano per sfruttare le lacune delle norme fiscali e spostare artificialmente i profitti in luoghi a bassa o nulla tassazione per evitare di pagare le imposte. Il Progetto BEPS dell'OCSE/G20 fornisce ai governi regole e strumenti per affrontare l'elusione fiscale, garantendo che i profitti siano tassati dove si svolgono le attività economiche che li generano e dove viene creato il valore.
[2] L'*Action Plan* descrive le 15 azioni fondamentali per raggiungere le finalità del Progetto BEPS.
[3] https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/new-platform-tax-good-governance-2024-06-06_en.

Malta, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Saint Kitts and Nevis, Serbia, Seychelles, Singapore, Ungheria e Vietnam).

Il *network* convenzionale di San Marino può essere definito positivo, in quanto vengono regolate la maggior parte delle relazioni con Paesi che possono avere delle dimensioni analoghe oppure superiori alle proprie, e che hanno un interscambio commerciale, di natura finanziaria e di uomini e mezzi che richiedono una convenzione contro le doppie imposizioni.

- *31 Accordi per lo scambio di informazioni in materia fiscale secondo il modello OCSE (TIEA).*

  I Paesi di ampie dimensioni, che non hanno interscambi rilevanti con San Marino (quali, gli Stati Uniti), non richiedono la stipula di un accordo contro le doppie imposizioni, bensì un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale. Se da un lato la presenza solo di un accordo di scambio di informazioni non previene di per sé l'eliminazione della doppia imposizione, dall'altro lato non significa che ove ci sia solo l'accordo TIEA la doppia imposizione non possa essere evitata. Al riguardo si osserva che in via generale, in ambito internazionale, l'accordo contro le doppie imposizioni è sostitutivo dell'accordo TIEA, quando l'interscambio commerciale può essere particolarmente significativo. Questo tema diventerà a maggior ragione rilevante quando San Marino entrerà a pieno titolo nell'Unione Europea grazie all'accordo di associazione. In linea di principio, per effetto di tale ingresso, gli accordi per lo scambio di informazioni in materia fiscale secondo il modello OCSE (ovvero TIEA) verranno probabilmente integrati o modificati con un accordo contro le doppie imposizioni (DTA).

- *9 Accordi per la promozione e la protezione degli investimenti (Albania, Azerbaijan, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Malesia, Ucraina e Ungheria).*

  L'effettuazione di investimenti può comportare una doppia imposizione (ad esempio, per quanto riguarda i dividendi, interessi, le *royalties* o il *capital gain*). È dunque opportuno che sia sottoscritto sia l'accordo contro le doppie imposizioni che l'accordo per la promozione e protezione degli investimenti.

1.3 Posizione attuale a livello internazionale

Con riferimento in via generale alla posizione attuale della Repubblica di San Marino a livello internazionale, si ricorda che tale Stato:

- Mantiene relazioni ufficiali con 154 Paesi;
- È Paese membro delle principali organizzazioni internazionali, tra cui l'ONU e il Consiglio d'Europa[4].
- Ha sottoscritto la Convenzione Monetaria con l'UE.
- Ha ottenuto il riconoscimento di "*Paese pienamente cooperativo ai fini fiscali*" da parte del Consiglio ECOFIN dell'Unione Europea.
- Ha sottoscritto l'Accordo Intergovernativo FATCA con gli USA.
- È in corso di sottoscrizione l'Accordo di associazione con l'Unione Europea (in corso) che consentirà una maggiore integrazione nel Mercato Unico e la piena equiparazione dei cittadini e delle imprese sammarinesi rispetto alle altre società UE.

[4] Al riguardo giova ricordare che lo "standard internazionale" di natura bilaterale per le convenzioni contro le doppie imposizioni è il modello OCSE del 1963, modificato successivamente nel 1977, nonché negli anni successivi; tuttavia, l'ONU negli ultimi due anni ha lavorato non solo per integrare e per migliorare la disciplina sui prezzi di trasferimento, ma soprattutto per promuovere il proprio modello di Convenzione contro le doppie imposizioni a favore dei Paesi che vengono definiti del *Global South*, allo scopo di riallineare gli interessi tra il Paese produttore e il Paese che ha a disposizione risorse nel sottosuolo rispetto al Paese che effettua l'investimento, orientando ulteriormente le basi imponibili verso i Paesi a fiscalità meno avanzata. Si è quindi manifestata la necessità di confrontarsi con l'ONU soprattutto sulla proposta di applicazione di ritenute alla fonte sui servizi. In tale contesto, nel mese di agosto 2024, 125 Stati del mondo appartenenti all'ONU hanno votato a favore di risoluzioni che hanno invece ricevuto astensioni oppure voti contrari da parte di tutti gli Stati membri dell'OCSE e degli Stati dell'Unione Europea. In definitiva si sta assistendo a una dissonanza delle posizioni: da un lato i Paesi cosiddetti a fiscalità avanzata, il *Global North*, dall'altro i Paesi del *Global South*, ai fini proprio della ridefinizione del mercato. È importante sottolineare che le valutazioni che si devono fare oggi in un'ottica di pianificazione, essendo valutazioni non di breve periodo, ma tendenzialmente di medio-lungo periodo, devono essere effettuate tenendo conto di alcuni profili di *policy*: da un lato gli incontri della piattaforma dell'Unione Europea a Bruxelles, dall'altro lato l'insediamento dell'amministrazione Trump negli Stati Uniti.

Maggiore *compliance* significa quindi accettare forme di coordinamento sovranazionale, tipicamente OCSE. Un migliore "Coordinamento" significa "Coerenza" con le linee che si sono adottate, che a sua volta porta a un principio di "Convergenza" verso sistemi generali.

"Compliance", "Coordinamento", "Coerenza" e "Convergenza" portano alla "Certezza" per gli investitori.

Gli accordi internazionali possono, quindi, consentire a San Marino di non essere considerato solamente un "Paese passante" -e, quindi, un Paese di investimento per le società di altri Paesi - ma essere anche un Paese con il quale poter collaborare (per esempio costituendo una *holding* mista o costituendo una società per aree tecnologicamente avanzate nella Repubblica di San Marino).

1.4 Rapporti con l'Italia

Per quanto riguarda i rapporti con l'Italia si richiamano i seguenti aspetti:

- *Convenzione per evitare le doppie imposizioni* in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali siglata con lo Stato italiano a Roma, il 21 marzo 2002, nonché relativo Protocollo di modifica, sottoscritto in data 13 giugno 2012, entrati entrambe in vigore in data 3 ottobre 2013. La contiguità geografica tra Italia e San Marino e lo spostamento continuo di persone comportano infatti la necessità di rafforzare alcuni concetti della convenzione contro le doppie imposizioni, per garantire che l'attività svolta tra tali Stati abbia la migliore delle soluzioni possibili;
- *Eliminazione della Repubblica di San Marino dalla "black list" italiana dei paradisi fiscali*, per effetto del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2014 che ha modificato l'articolo 1 del Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999 relativo alla residenza fiscale delle persone fisiche;
- *Inserimento della Repubblica di San Marino nella "white list" italiana,* avvenuto con Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2014 che ha modificato l'articolo 1 del Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, contenente l'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

2. Convenzioni contro le doppie imposizioni: principi generali

2.1 Presupposti applicativi

Ai fini dell'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni risulta necessario verificare in primo luogo la sussistenza dei necessari presupposti, ovvero:

1. Residenza in uno Stato contraente in base all'art. 4 della Convenzione
2. Assoggettamento ad imposizione (concetto di «*liable to tax*»)
3. Imposte sul reddito o sul capitale previste dalla Convenzione
4. Per dividendi, interessi e royalties: condizione di beneficiario effettivo («*beneficial owner*») dei proventi. Tale condizione ha lo scopo di evitare fenomeni di abuso mediante la presenza di soggetti interposti che rappresentino uno schermo rispetto al destinatario reale del reddito.

Il primo presupposto è rappresentato dalla residenza di un soggetto in uno Stato contrante.

Come indicato nell'articolo 1, comma 1 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, infatti, *"This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States".* Inoltre, in base all'articolo 4, comma 1 "*For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof as well as a recognised pension fund of that State. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein"*.

La legge italiana in termini di residenza fiscale, come illustrato nel prosieguo, è cambiata con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Tuttavia, la residenza deve essere valutata non solo in base alla legge unilaterale dei due singoli Stati, bensì anche attraverso l'articolo 4 delle DTA.

Tale norma, per le società, individua la residenza in base alla sede di direzione effettiva (il "*Place of Effective Management*")[5].

Il secondo presupposto è l'assoggettamento ad imposizione (concetto di "*liable to tax"*). Con riferimento al termine "*liable*" è quindi necessario verificare se si fa riferimento all'assoggettabilità astratta o a un assoggettamento concreto.

Con lo sviluppo del progetto BEPS il concetto è stato rafforzato con il termine "*effectively*", cioè effettivamente assoggettato a tassazione. Ciò al fine di evitare il fenomeno di erosione della base imponibile; in particolare è necessario che a fronte di una deduzione di una componente negativa di reddito vi sia la tassazione della stessa componente in un altro Paese.

Si ricorda inoltre che l'applicabilità oggettiva delle norme convenzionali riguarda in ogni caso esclusivamente le imposte sul reddito o sul capitale previste dalla Convenzione stessa (generalmente indicate nell'art. 2 in base al Modello Ocse).

Infine, con specifico riferimento ai dividendi, interessi e royalties, è necessario che sussista la condizione di beneficiario effettivo ("*beneficial owner*") di tali proventi. Tale condizione ha lo scopo di evitare fenomeni di abuso mediante la presenza di soggetti interposti che rappresentino uno schermo rispetto al destinatario reale del reddito.

2.2 Il requisito del beneficial owner

In sintesi, alla luce della evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, un soggetto può considerarsi *beneficial owner* di un reddito se:

- non ha formalmente la qualifica di agente, delegato o fiduciario;
- ha la titolarità giuridica del reddito percepito;
- ha la titolarità effettiva ed economica del reddito, ovvero può concretamente esercitare in autonomia pieni poteri gestionali e decisionali sui flussi reddituali percepiti, senza che sia condizionato, contrattualmente o di fatto, da altro soggetto, a darne una specifica destinazione;
- assume tutti i rischi imprenditoriali relativi alla propria attività;
- ha una struttura adeguata in termini patrimoniali, finanziari e gestionali, nonché sostanza giuridica ed economica, tale da escludere la sua costituzione o permanenza allo scopo di beneficiare del regime convenzionale.

Si sottolinea al riguardo che la gestione e decisione sui flussi deve essere concretamente realizzata attraverso delibere dei Consigli di Amministrazione o delle Assemblee dei soci, senza che ci sia alcuna forma di condizionamento contrattuale o di fatto.

2.3 Indizi di struttura artificiosa

In base alle indicazioni della giurisprudenza italiana, rappresentano indizi di struttura artificiosa, ad esempio, i seguenti elementi:

- il trasferimento dei proventi percepiti ad un soggetto terzo, integralmente o quasi, entro un lasso di tempo molto breve. Nel mondo anglosassone le pronunce giurisprudenziali pongono quale termine per il trasferimento l'anno, in quanto la effettuazione di operazioni entro tale arco temporale rappresenta un indice del fatto che l'intera operazione è "dominata" (sul punto si rimanda al cosiddetto *dominion test* commentato di seguito);
- la regolarità di tali trasferimenti;
- il fatto che la società interposta realizzi un utile imponibile insignificante;
- l'identità del *management* della società intermedia e di quella destinataria finale del flusso reddituale;
- il fatto che l'unica attività della società sia quella di percepire i proventi e di ritrasferirli a terzi.

[5] Si tratta della cosiddetta *Tie Breaker Rule*, cioè la regola che attribuisce la potestà impositiva ad uno Stato rispetto a un altro.

Al fine di prevenire forme di artificiosità, assume rilevanza la presenza di uno schema imprenditoriale chiaro e definito, che va a relazionarsi con un *business* mercato, al fine di qualificarsi come valida ragione economica (e quindi non di natura fiscale).

2.4 La verifica del beneficiario effettivo: i tre test

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità italiana, la prova sostanziale di essere il beneficiario effettivo può considerarsi soddisfatta nel caso in cui il contribuente superi tutti i seguenti tre test:

1. il "*substantive business activity test*", finalizzato a verificare che la società svolga un'attività economica effettiva e non rappresenti una costruzione artificiosa;
2. il "*dominion test*", che valuta la capacità della società di disporre liberamente dei redditi percepiti, senza che vi siano obblighi di rimettere il flusso reddituale a un terzo;
3. il "*business purpose test*", che verifica le ragioni economiche dell'interposizione della società percipiente nel flusso reddituale (in particolare se la società interposta ha una funzione specifica oppure è una mera *conduit company*)[6].

2.5 Procedura operativa per l'applicazione delle disposizioni convenzionali

Sotto il profilo operativo procedurale, una volta verificato che due società coinvolte nell'operazione rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni bilaterali per la presenza dei presupposti di residenza, soggezione a imposizione e tipologia di imposta, è necessario procedere con i seguenti step.

- *Qualificazione del reddito*: il reddito può essere rappresentato, ad esempio, da dividendi, interessi, royalties, può essere reddito da lavoro autonomo, dipendente. L'analisi e la conseguente qualificazione deve essere svolta sulla base degli elementi contrattuali e di fatto;
- *Verifica della sussistenza del presupposto impositivo in base alla normativa domestica*: è necessario verificare in primo luogo le modalità di tassazione del reddito nello Stato della fonte in base alle norme locali. Qualora non vi siano casi di non assoggettamento ad imposizione o di esenzione, non risulterebbe infatti necessario, procedere ulteriormente;
- *Verifica delle modalità impositive in base alle disposizioni della Convenzione in essere tra lo Stato della residenza del contribuente e lo Stato della fonte:* le disposizioni convenzionali possono infatti prevedere una tassazione esclusiva nello Stato di residenza, una tassazione esclusiva nello Stato della fonte oppure una tassazione concorrente (con aliquote in linea o meno con la norma domestica);
- *Applicazione della normativa più favorevole*, tra quella domestica e quella convenzionale;
- *In presenza di una tassazione concorrente tra Stato della fonte e Stato della residenza, eliminazione della doppia imposizione*: tale circostanza avviene generalmente mediante riconoscimento di un credito di imposta, ovvero scomputando delle eventuali imposte assolte nello Stato della fonte dalle imposte dovute nello Stato di residenza oppure, in casi limitati, mediante il regime di esenzione da tassazione nello Stato della residenza in base alla specifica definizione convenzionale.

3. La fiscalità dei dividendi, interessi e royalties

3.1 La fiscalità dei dividendi

Al fine di analizzare in modo specifico l'imposizione a San Marino e le correlazioni con la fiscalità internazionale, come sopra indicato, occorre in primo luogo verificare la normativa domestica.

Con specifico riferimento ai dividendi, le modalità di tassazione sono contenute nell'art. 103, c. 6 della Legge n. 166/2013), in base alla quale:

- Gli utili corrisposti a persone fisiche sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 5% a titolo d'imposta;

[6] Talvolta il *Business Purpose Test* è qualificato anche come *Motive Test*, cioè la ragione per cui l'operazione viene fatta.

- Gli utili distribuiti e corrisposti dalle società di capitali residenti a soggetti diversi dalle persone fisiche non sono assoggettati alla ritenuta a condizione che il soggetto percipiente dichiari alla società che distribuisce gli utili di non agire per conto di una persona fisica.

Nell'ambito delle disposizioni convenzionali, la disciplina è contenuta generalmente nell'articolo 10.

A titolo esemplificativo, la Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra Italia e San Marino all'Articolo 10, c. 1 e 2 stabilisce quanto segue:

"1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere

*a) il **5 per cento** dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;*

*b) il **15 per cento** dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.*

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi".

Si precisa che la formulazione del comma 1 conferma il principio della tassazione concorrente in entrambi gli Stati contraenti. Solo nel momento in cui è inserita nel testo anche la locuzione "*soltanto in detto Stato*" significa che il reddito è tassato solo nello Stato di residenza (o della fonte a seconda dei casi).

Il c. 3 dell'articolo 10 precisa invece l'ambito oggetto di applicazione della norma, definendo il concetto di dividendi che rientrano nella disposizione in esame. Tale comma stabilisce infatti che: "*Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la società distributrice".*

In tale caso, dunque, la normativa domestica è più favorevole di quella convenzionale, tenuto conto che prevede:

- un regime generale di non imposizione in caso di dividendi distribuiti a società non residenti;
- una ritenuta del 5% per i dividendi distribuiti a persone fisiche (in luogo del 15% convenzionale).

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle Convenzioni in vigore, ove sono evidenziate in rosso quelle che prevedono aliquota pari a zero (e quindi vantaggiose per le persone fisiche).

Tabella n. 1: ritenute convenzionali su dividendi

Paese	Socio	Ritenuta Dividendi	Paese	Socio	Ritenuta Dividendi	Paese	Socio	Ritenuta Dividendi
ANDORRA	PF-PG	5%	GRECIA	PF-PG	10%	ROMANIA	PF-PG	10%
	PG 10%	0%		PG 25%	5%		PG 50%	0%
AUSTRIA	PF-PG	15%	ITALIA	PF-PG	15%		PG 10%	5%
	PG 10%	0%		PG 25%	5%	SAINT KITTS E NEVIS	PF-PG	10%
AZERBAIJAN	PF-PG	10%	LIECHTENSTEIN	PF-PG	5%		PG 10%	7,50%
	PG 25%	5%		PG 10%	0%		PG 25%	5%
BARBADOS	PF-PG	5%	LUSSEMBURGO	PF-PG	15%	SERBIA	PF-PG	10%
	PG 10%	0%		PG 10%	0%		PG 25%	5%
BELGIO	PF-PG	15%	MALAYSIA	PF-PG	10%	SEYCHELLES	PF-PG	0%
	PG 25%	0%		PG 10%	5%		PG 10%	5%
	PG 10%	5%	MALTA	PF-PG	10%	SINGAPORE	PF-PG	0%
CIPRO	PF-PG	0%		PG 25%	5%	UNGHERIA	PF	15%
CROAZIA	PF-PG	10%	PORTOGALLO	PF-PG	15%		PG 25%	0%
	PG 25%	5%		PG 25%	10%		PG	5%
EMIRATI ARABI UNITI	PF-PG	0%	QATAR	PF-PG	0%	VIETNAM	PF-PG	15%
GEORGIA	PF-PG	0%	REGNO UNITO	PF-PG	0%		PG 10%	10%
			REPUBBLICA CECA	PF-PG	10%			

3.2 La fiscalità degli interessi

Le modalità di tassazione sanmarinesi degli interessi sono contenute nell'art. 103 della Legge n. 166/2013).

In sintesi è previsto quanto segue:

- interessi su finanziamenti corrisposti a persone fisiche e soggetti non residenti: ritenuta a titolo di imposta del 13%;
- interessi e proventi da obbligazioni emesse da istituti di credito o altri intermediari finanziari sammarinesi e da certificati di deposito di durata superiore a 18 mesi: ritenuta fiscale del 4%. Tale ritenuta non si applica ai soggetti non residenti che hanno comunicato la propria condizione di soggetto non fiscalmente residente ai fini della applicazione della suddetta esenzione;
- interessi su conti correnti e depositi: ritenuta fiscale dell'11%. Tale ritenuta non si applica ai soggetti non residenti;
- interessi e proventi da operazioni pronti contro termine e da certificati di deposito di durata inferiore a 18 mesi: ritenuta fiscale del 5%. Tale ritenuta non si applica ai soggetti non residenti.

Nell'ambito delle disposizioni convenzionali, la disciplina è contenuta generalmente nell'articolo 11.

A titolo esemplificativo, la Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra Italia e San Marino all'Articolo 11, c. 1, 2, 3 e 4 stabilisce quanto segue

"1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il ***13 per cento*** *dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione".*

"3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o

c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni od obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono".

Pertanto, per quanto riguarda i flussi di interessi da San Marino a un soggetto italiano, la disposizione convenzionale è in linea con quella prevista dalla normativa domestica.

Viceversa, nel caso opposto, in cui un soggetto italiano corrisponda interessi ad un soggetto a San Marino, risulta più conveniente applicare le disposizioni convenzionali, in quanto la normativa fiscale italiana prevede una ritenuta alla fonte con aliquota del 26%.

Tabella n. 2: ritenute convenzionali su interessi

Paese	Socio	Ritenuta Interessi	Paese	Socio	Ritenuta Interessi	Paese	Socio	Ritenuta Interessi
ANDORRA	PF-PG	0%	GRECIA	PF-PG	10%	REPUBBLICA CECA	PF-PG	10%
	PG 10%	0%		PG 25%	10%	ROMANIA	PF-PG	3%
AUSTRIA	PF-PG	0%	ITALIA	PF-PG	13%			
	PG 10%	0%		PG 25%	13%		PG 50%	3%
AZERBAIJAN	PF-PG	10%	LIECHTENSTEIN	PF-PG	0%		PG 10%	3%
	PG 25%	10%		PG 10%	0%	SAINT KITTS E NEVIS	PF-PG	0%
BARBADOS	PF-PG	5%	LUSSEMBURGO	PF-PG	0%		PG 10%	0%
	PG 10%	5%		PG 10%	0%		PG 25%	0%
BELGIO	PF-PG	10%	MALAYSIA	PF-PG	10%	SERBIA	PF-PG	10%
	PG 25%	10%					PG 25%	10%
	PG 10%	10%		PG 10%	10%	SEYCHELLES	PF-PG	5%
CIPRO	PF-PG	0%	MALTA	PF-PG	0%		PG 10%	5%
CROAZIA	PF-PG	10%		PG 25%	0%	SINGAPORE	PF-PG	12%
	PG 25%	10%	PORTOGALLO	PF-PG	10%	UNGHERIA	PF	0%
EMIRATI ARABI UNITI	PF-PG	0%		PG 25%	10%		PG 25%	0%
GEORGIA	PF-PG	0%	QATAR	PF-PG	0%		PG	0%
			REGNO UNITO	PF-PG	0%	VIETNAM	PF-PG	15%
							PG 10%	10%

3.3 La fiscalità delle royalties

In base all'art. 102, c. 1 della Legge n. 166/2013, tutti gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici e privati, che corrispondano, anche occasionalmente, compensi in danaro o natura o comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, a soggetti residenti all'estero, anche quando le prestazioni siano effettuate in regime d'impresa, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 20%.

Nell'ambito delle disposizioni convenzionali, la disciplina è contenuta generalmente nell'articolo 12.

A titolo esemplificativo, la Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra Italia e San Marino all'Articolo 12, c. 1, 2 e 3 stabilisce quanto segue

"1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il ***10 per cento*** *dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.*

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi

segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico".

In tale caso, dunque, la normativa convenzionale che prevede una tassazione del 10% è più favorevole di quella domestica (pari al 20%).

Tabella n. 3: ritenute convenzionali su royalties

Paese	Socio	Ritenuta Canoni	Paese	Socio	Ritenuta Canoni	Paese	Socio	Ritenuta Canoni
ANDORRA	PF-PG	5%	GRECIA	PF-PG	5%	REPUBBLICA CECA	PF-PG	10%
	PG 10%	5%		PG 25%	5%	ROMANIA	PF-PG	3%
AUSTRIA	PF-PG	0%	ITALIA	PF-PG	10%			
	PG 10%	0%		PG 25%	10%		PG 50%	3%
AZERBAIJAN	PF-PG	10%	LIECHTENSTEIN	PF-PG	0%		PG 10%	3%
	PG 25%	5%		PG 10%	0%	SAINT KITTS E NEVIS	PF-PG	0%
BARBADOS	PF-PG	0%	LUSSEMBURGO	PF-PG	0%		PG 10%	0%
	PG 10%	0%		PG 10%	0%		PG 25%	0%
BELGIO	PF-PG	5%	MALAYSIA	PF-PG	10%	SERBIA	PF-PG	10%
	PG 25%	5%					PG 25%	10%
	PG 10%	5%		PG 10%	10%	SEYCHELLES	PF-PG	0%
CIPRO	PF-PG	0%	MALTA	PF-PG	0%		PG 10%	0%
CROAZIA	PF-PG	5%		PG 25%	0%	SINGAPORE	PF-PG	8%
	PG 25%	5%	PORTOGALLO	PF-PG	10%	UNGHERIA	PF	0%
EMIRATI ARABI UNITI	PF-PG	10%		PG 25%	10%		PG 25%	0%
GEORGIA	PF-PG	0%	QATAR	PF-PG	5%		PG	0%
			REGNO UNITO	PF-PG	0%	VIETNAM	PF-PG	15%
							PG 10%	10%

3.4 Conclusioni

In sintesi, è possibile concludere che:

- per le società, è vantaggioso costituire *subsidiaries* a San Marino, non essendo previste ritenute alla fonte sull'erogazione di utili;
- i Paesi con le condizioni convenzionali più favorevoli, in quanto prevedono ritenute alla fonte minime o pari a zero per interessi e canoni, sono in particolare l'Austria, gli Emirati Arabi, Cipro, Georgia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Qatar, Regno Unito, Ungheria.

Inoltre, è rilevante sottolineare il rapporto privilegiato col Regno Unito, in quanto, a seguito della Brexit, i soggetti residenti in tale Stato non possono più beneficiare delle direttive europee, che prevedono un regime di esenzione integrale da ritenuta su flussi di dividendi, interessi, royalties, a ricorrere di particolari condizioni. Il fatto che la Convenzione contro le doppie imposizioni tra San Marino e Regno Unito preveda aliquote nulle è un vantaggio competitivo rispetto agli altri Stati.